

Edizione di mercoledì 30 ottobre 2013

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La scissione in frode ai creditori della società accende la responsabilità degli amministratori](#)
di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

[Spesometro: proroghe, richieste, cortesie e statuto](#)
di **Giovanni Valcarenghi**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Definizione dei PVC, un'opportunità tra cautele da adottare e possibili rimedi](#)
di **Massimo Conigliaro**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Rappresentante fiscale depotenziato anche in casi di reverse charge interno](#)
di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

ACCERTAMENTO

[Nel redditometro spazio alla ricerca del nesso eziologico](#)
di **Sergio Pellegrino**

NON SOLO FISCO

[Gli obblighi di profilazione e monitoraggio della clientela](#)
di **Alessandra Amati**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione in frode ai creditori della società accende la responsabilità degli amministratori

di **Fabio Landuzzi**

Il [Tribunale di Verona con l'Ordinanza del 20 novembre 2012](#) ha ritenuto **civilmente responsabili gli amministratori** di una società in quanto resisi **artefici di un complesso di operazioni societarie, fra cui una scissione parziale**, il cui effetto si è infine concretizzato in una **lesione della tutela dei creditori sociali** le cui ragioni sono rimaste insoddisfatte dal patrimonio della società scissa, poi fallita.

L'ordinanza è interessante sia per alcune puntualizzazioni che compie e sia per le conclusioni a cui essa giunge, anche riguardo alla responsabilità a cui gli amministratori della società scissa sono stati chiamati. A questo proposito, benché il testo dell'ordinanza non vi faccia un cenno esplicito, è legittimo ritenere che la norma di riferimento per l'affermazione di questa responsabilità degli amministratori sia rintracciabile nell'**articolo 2476, comma 6, Cod.Civ.**, ai sensi del quale **le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società** – che sono contenute nello stesso articolo 2476, Cod.Civ. – **non pregiudicano comunque il diritto al risarcimento dei danni spettante al terzo** che sia stato **direttamente danneggiato dagli atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori**.

Nel caso oggetto dell'ordinanza, era emerso che **una serie di operazioni concatenate**, al centro delle quali si poneva una **scissione parziale della società poi fallita, aveva prodotto l'effetto di svuotare questa società di alcuni assets** e, in modo particolare, delle partecipazioni in una società profittevole il cui valore di realizzo avrebbe potuto consentire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali. Il Tribunale di Verona interviene in questo caso quando la scissione è già stata compiuta ed i suoi effetti, lesivi della tutela dei creditori secondo il giudizio della curatela della società scissa, si sono ormai irrimediabilmente prodotti; in un passaggio interessante dell'ordinanza, il Tribunale giunge alla conclusione che **il diritto di opposizione alla scissione** da parte dei creditori della società sarebbe stato in questo caso **compromesso da una scarsa, per non dire fuorviante, informativa riportata dagli amministratori negli atti pubblici della scissione**.

A questo riguardo, viene **censurato il comportamento degli amministratori** che, fruendo del consenso unanime dei soci, **si sono avvalsi del diritto di non predisporre la Relazione degli amministratori** alla scissione **nonché di evitare la predisposizione delle Situazioni patrimoniali** di scissione, ex articolo 2506-ter, Cod.Civ.. Benché formalmente corretta, la scelta degli

amministratori di non produrre e pubblicare un'informativa sufficientemente chiara e trasparente dei contenuti e degli effetti della scissione, **avrebbe quindi contribuito, secondo il Tribunale, ad impedire ai creditori sociali di disporre di informazioni fondamentali** per valutare adeguatamente un'eventuale opposizione alla scissione, ed anche di **poter avere contezza del "valore effettivo" del patrimonio trasferito alla beneficiaria**, e quindi di quello che sarebbe rimasto sulla scissa.

La fattispecie esaminata dall'ordinanza in commento offre lo spunto per richiamare ad un **innalzamento del livello di attenzione e di prudenza** nell'approcciare l'**impiego delle operazioni societarie straordinarie in presenza di situazioni di crisi d'impresa**, nonché sulla esigenza di **trasparenza e completezza dell'informativa pubblica**; ciò non significa affatto che l'operazione straordinaria, come nel caso di specie la scissione, non possa tuttavia rappresentare uno strumento funzionale ed utile per la gestione delle situazioni di crisi aziendale. E' infatti lo stesso **Tribunale di Verona**, sempre nell'ordinanza qui in commento, che **riconosce come la scissione costituisca un istituto idoneo anche ad agevolare processi di liquidazione**, e quindi anche per la soluzione della crisi di impresa ([si veda al riguardo il Commento alla Massima del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato già commentata su EC News nelle precedenti settimane](#)); tuttavia, ciò **deve avvenire nel pieno rispetto delle esigenze di tutela dei creditori**, cosa che invece nel caso in esame risulterebbe essere stata disattesa.

ADEMPIMENTI

Spesometro: proroghe, richieste, cortesie e statuto

di **Giovanni Valcarenghi**

Credo che in questi giorni di fine ottobre l'attenzione degli studi sia puntata sullo **spesometro**, adempimento in relazione al quale erano trapelate, dapprima, voci certe di **proroga** e, successivamente, presunti atteggiamenti di **chiusura**. Si è ancora letto dell'avvio di un "movimento" di matrice professionale, teso alla richiesta di uno **slittamento del termine**, affinché si tenga in dovuta considerazione delle numerose difficoltà che ancora non sono state risolte.

Ovviamente, accoglierei con estrema felicità la notizia di una eventuale proroga; tuttavia, mi pare che sia giunto il momento di chiamare le cose con il loro nome e, soprattutto, di non mendicare delle cortesie ma pretendere, semplicemente, il rispetto delle norme.

Per applicare il concetto al caso concreto, basta ricostruire la vicenda nei suoi tratti essenziali, limitandoci agli accadimenti avvenuti dalla scorsa estate. In tal senso, il [provvedimento del 2 agosto 2013](#) (pubblicato in pari data sul sito delle Entrate), prevede, al paragrafo 10, quanto segue:

- la comunicazione avviene in conformità del modello, allegato al presente provvedimento, da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalità di cui ai successivi punti;
- il modello di cui al punto precedente è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico...;
- la trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti *software* di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto;
- l'Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile il *software* di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima;
- eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Dopo avere semplicemente riportato quanto scritto nel provvedimento di agosto, riscontriamo

che in data 10 ottobre vengono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate: un nuovo modello (diverso da quello allegato al provvedimento di agosto), delle istruzioni per la compilazione (evocate nel provvedimento di agosto ma mai diffuse sul sito in precedenza) e le specifiche tecniche, ancora differenti dalle precedenti.

In data 25 ottobre 2013 sono stati varati il software per la compilazione (**versione 1.0.0**) ed il software di controllo (**versione 1.0.0**); in data 28 ottobre, infine, il software di controllo è stata aggiornato alla [versione 1.0.1](#), per correggere una anomalia del precedente.

La richiamata cronologia serve per valutare appieno il contenuto di una norma vigente, collocata all'articolo 3, comma 2, della legge 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente): *In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.*

Quanto sopra per dire che l'invio dello spesometro, a voler essere buoni, non può essere richiesto prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data del 10 ottobre, oppure, a voler essere precisi, prima che sia trascorso il medesimo lasso temporale dal 25 ottobre 2013.

Insomma, a me pare che non si debba elemosinare alcunché, ma semplicemente far constatare all'Agenzia delle entrate che "deve" fare slittare il termine dell'adempimento, nel rispetto delle richiamate norme. Se così non fosse, la proroga resterà erroneamente nella futura memoria come una (inesistente) graziosa concessione dell'amministrazione finanziaria ai contribuenti.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione dei PVC, un'opportunità tra cautele da adottare e possibili rimedi

di **Massimo Conigliaro**

Al termine di una **verifica fiscale**, dopo la consegna del **processo verbale di constatazione**, il contribuente è chiamato a valutare con rapidità un paio di **alternative** che hanno scadenze ravvicinate:

1. La possibilità di **definizione** prevista dell'art. 5-bis del D. Lgs. 218/97;
2. La possibilità di presentare **memorie** difensive, ex art. 12 L. 212/2000.

La prima delle due opportunità – l'adesione al PVC – comporta la possibilità di prestare acquiescenza ai rilievi dei verificatori e pagare il dovuto con le **sanzioni ridotte ad un sesto del minimo**. La decisione, però, va presa entro il **trentesimo giorno** successivo alla notifica del PVC: superato tale termine, il contribuente perde la **chance** di tale bonus e le sanzioni, nella migliore delle ipotesi, potranno essere ridotte ad **un terzo** in sede di accertamento con adesione (stavolta però con la possibilità di ridurre anche l'imponibile).

Si impone pertanto una attenta valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opportunità offerte dagli strumenti deflattivi.

La possibilità di presentare la memoria illustrativa ex art. 12 L. 212/2000 prevede un termine – meramente ordinatorio – di **60 giorni** e la decisione di soprassedere da tale eventuale produzione difensiva non comporta preclusioni per il proseguo.

Analizziamo pertanto, in questo contributo, le caratteristiche e le **opportunità** offerte dall'**adesione ai PVC**.

Procedimento

Nel momento in cui il contribuente riceve il processo verbale di constatazione deve decidere, entro 30 giorni, se avvalersi o meno della definizione ex. art. 5 bis. A tal fine, il PVC indicherà quali sono le violazioni per le quali è ammessa l'adesione integrale (quelle **sostanziali** e non le formali) ed i termini entro i quali portare a conoscenza dell'amministrazione la propria scelta.

In particolare il contribuente deve portare a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria la propria volontà di aderire attraverso l'invio di **apposita comunicazione** sia all'Agenzia che alla Guardia di Finanza **entro 30 giorni** dal ricevimento del processo verbale di constatazione. Il termine suddetto è perentorio e ad esso non sono applicabili le disposizioni in materia di sospensione del termine per il periodo feriale.

Nei successivi 60 giorni l'Agenzia delle Entrate deve notificare al contribuente l'**atto di definizione**.

Il comma 3 dell'art. 5 bis stabilisce, infine, che le somme che risultano dall'atto di definizione devono essere **versate** secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 218/97 (vale a dire entro 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto) mediante modello F24.

In caso di risposta negativa, secondo la giurisprudenza di merito ([C.T.P. Genova, sentenza n. 456 del 29.11.2011](#)) è possibile **impugnare il diniego** innanzi la giurisdizione tributaria.

Criticità

Uno dei problemi concreti che la parte si trova ad affrontare è quello di essere chiamato ad aderire ai rilievi di un verbale di verifica fiscale senza avere una precisa indicazione degli importi dovuti, atteso che le imposte saranno quantificate dall'ufficio impositore soltanto in un secondo momento. In pratica, l'adesione ex art. 5-bis prevede una sorta di "**pacchetto chiuso**" da acquistare senza conoscere il **costo dell'operazione**; costo che a volte può essere superiore a quello quantificato ovvero effettivamente dovuto sulla scorta di una ponderata valutazione del PVC. In casi del genere, però, non tutto è perduto.

In un caso vagliato dai giudici della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia** ([sentenza n.46 del 6 aprile 2012](#)), il contribuente, dopo aver prestato acquiescenza, ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. 218/1997, ad un processo verbale di constatazione, **impugnava** gli atti di definizione emessi dall'Agenzia delle entrate, non ritenendo corretta la liquidazione dei relativi importi. La commissione Tributaria Provinciale dichiarava **inammissibili** i ricorsi in ragione della non inclusione degli atti di cui al citato articolo tra il novero dei provvedimenti impugnabili di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/1992, elencazione ritenuta tassativa dai Giudici di merito. Il contribuente proponeva **appello** ottenendo la riforma della pronuncia di primo grado. La CTR della Lombardia, in tale pronuncia, ha stabilito il principio che il contribuente **può impugnare** presso la competente Commissione Tributaria Provinciale l'**atto di definizione** emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di adesione al processo verbale di contestazione (PVC).

In sostanza, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha aderito all'orientamento di legittimità che ha **interpretato estensivamente** il dettato dell'art. 19 citato ed ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado. La CTR, sulla scorta delle numerose sentenze della Cassazione (cfr. sentenze n. 8663/2011, n. 15946/2010, n. 14373/2010, n. 2559/2010, n. 17202/2009 e n. 16293/2007) che affermano che *“la lettura dell'articolo 19 D. Lgs 546/1992 si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente”* ha ritenuto ammissibile il ricorso consentendo, pertanto, la valutazione delle doglianze di parte in ordine alla errata liquidazione dell'imposta.

Nel merito, i giudici hanno **censurato** l'operato dell'**amministrazione**, laddove l'Ufficio, nell'emettere gli atti di adesione, non ha considerato i costi per i quali era stata riscontrata la contabilizzazione e la relativa quota deducibile. Del resto, la Cassazione ha ripetutamente affermato il principio in base al quale *“a fronte di maggiori ricavi non analiticamente quantificati, devono essere riconosciuti anche se in modo forfettario i costi”* (sent. 1166/2012). Sulla scorta di tale rilievo, la Commissione Regionale ha provveduto alla rideterminazione dei redditi del contribuente, aprendo così un'importante via giudiziaria all'eventuale errore di quantificazione dell'adesione al PVC.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Rappresentante fiscale depotenziato anche in casi di reverse charge interno

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Come noto, il rappresentante fiscale è un istituto che risulta depotenziato a seguito della riforma del comparto Iva comunitario entrata in vigore dal 2010. Infatti, il rappresentante fiscale (o la figura alternativa dell'identificazione diretta) è **necessario** solo quando il **cessionario/committente** è un **oggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato** ovvero non riveste la qualifica di soggetto passivo (**privato** o soggetto assimilato), dato che, in queste ipotesi, il destinatario dell'operazione (acquirente o committente) è «tecnicamente» impossibilitato all'applicazione del *reverse charge*. Ciò discende direttamente dall'art. 196 della [direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006](#). La previsione vale nei casi dei servizi generici di cui all'art.7 *ter* del DPR Iva.

Tuttavia, l'art. 194 della direttiva concede agli stati membri la facoltà di depotenziare il rappresentante anche in caso di **cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse** da quelle di cui all'art. 7 *ter* ossia «*in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente (e cioè nelle ipotesi di cessioni di beni rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito, nonché nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che derogano rispetto al principio generale che dà rilievo al paese di stabilimento del committente)*».

Sulla questione del rappresentante fiscale, la [Risoluzione 25 agosto 2010, n. 89/E](#) ha affrontato il caso di un operatore estero intende continuare ad utilizzare il proprio rappresentante, ancorché la sua attività non sia più necessaria, a partire dal 1° gennaio 2010, per effetto dell'obbligo generale di *reverse charge posto a carico* dei cessionari nazionali dei beni estratti dal deposito.

L'Agenzia, da un lato correttamente ricorda che a nessun adempimento sia tenuto il cedente o prestatore non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato, dall'altro esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all'emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano.

Non si esclude, tuttavia, che in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di

un soggetto estero possa – **per proprie esigenze** – emettere nei confronti del cessionario/committente residente **un documento non rilevante ai fini dell'IVA**, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

Il contribuente avrà cura di «*emettere il predetto documento senza rilevanza IVA utile anche per documentare la movimentazione del bene, fermo restando che gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario residente, tramite emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 nel quadro del meccanismo dell'inversione contabile*».

In sostanza, il depotenziamento non porta necessariamente ad escludere che il rappresentante possa emettere dei documenti utili a documentare la cessione della merce.

Questo depotenziamento, come abbiamo visto, viene meno in ipotesi di **cessione intracomunitaria effettuata dal rappresentante**. Ci si potrebbe tuttavia chiedere come si debba comportare il nostro rappresentante in ipotesi di cessione interna nel nostro Paese effettuata ad un soggetto non residente. Il caso potrebbe essere quello di un soggetto francese che vende ad un cessionario austriaco della merce che si trova in Italia e che viene consegnata sempre nel nostro Paese.

In questo caso il **rappresentante** è il soggetto obbligato **all'emissione della fattura con iva**.

L'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (a partire dal 1° gennaio 2010) prevede, al secondo comma, che, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti ivi stabiliti, il debitore d'imposta debba essere individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio. Se manca il committente italiano, riemerge l'obbligo di fatturazione in capo al rappresentante.

Tuttavia tale **regola generale** deve essere **derogata** tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, **il debitore di imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente**. Questo è il caso dell'inversione contabile prevista dai successivi commi quinto, sesto e settimo dell'art. 17, per le operazioni riguardanti determinati prodotti o settori, nonché, per quanto qui interessa, dai commi settimo e ottavo dell'articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardanti le cessioni di rottami.

La [R.M. n.28 del 28 marzo 2012](#) ha infatti precisato che il meccanismo del **reverse charge nei rottami** opera anche nell'ipotesi di soggetti non residenti in Italia e che non dispongono nel nostro paese di una stabile organizzazione.

Infatti, si afferma che il *“debitore dell'imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia.*

Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.”

ACCERTAMENTO

Nel redditometro spazio alla ricerca del nesso eziologico

di **Sergio Pellegrino**

Con la [sentenza n. 195/37/13](#), la **Commissione Tributaria Regionale di Roma** ha analizzato un interessante caso di accertamento basato sul **redditometro**.

Il periodo di imposta accertato è il **2005**, e quindi si parla naturalmente di “**vecchio**” **redditometro**, ma le conclusioni raggiunte dai Giudici possono avere anche una portata per il futuro, atteso che la vicenda verte sulla dimostrazione da parte del contribuente di disponibilità provenienti da terzi e che giustificano lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato in via sintetica.

Dalla pronuncia si evince come il calcolo redditometrico fosse nel caso di specie basato sulla presenza di alcuni **elementi indicatori di capacità contributiva** individuati dal decreto del 1992 (due auto, l’abitazione principale ed una secondaria) e dalla quota relativa agli **incrementi patrimoniali**.

Il contribuente accertato si era giustificato evidenziando di *“far parte di una famiglia patriarcale, ove il potere economico è concentrato nelle mani del padre e dello zio, attivi nella zona di Ostia Lido, ove hanno fondato e portato avanti per oltre mezzo secolo, diverse imprese commerciali”*.

Evidentemente la fiducia da parte dei familiari nelle capacità imprenditoriali del soggetto, almeno all’epoca, non era particolarmente significativa, considerato che lo stesso aveva messo in risalto come nelle imprese *“fosse inserito senza un incarico specifico, quale supervisore senza inquadramenti e senza compensi”* e come svolgesse *“in minima parte altra attività nel tempo restante, quale ingegnere”*.

Lo scenario delineato sembrerebbe sconcertante per il nostro ingegnere, se non avesse comunque evidenziato una capacità di spesa decisamente superiore rispetto alle proprie (apparenti) possibilità e questa fosse determinata da **donazioni fatte dai genitori**.

Per dimostrare questo tipo di situazione, il contribuente aveva prodotto **copia degli assegni e dei bonifici** a lui intestati, ma l’Agenzia aveva **ritenuto insufficiente le evidenze prodotte**, ravvisando, in particolare, l’**incoerenza tempistica** per alcuni pagamenti, il contrasto con l’**evidenza probatoria degli atti di compravendita** e la mancata considerazione da parte dei Giudici di primo grado della **capacità contributiva derivante dalla semplice disponibilità** dei beni indice e dalla necessità di sostenerne le spese di uso e mantenimento.

Mancherebbe, secondo l'Ufficio, la dimostrazione del **nesso eziologico** tra spese sostenute dal contribuente, rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico, e mezzi monetari che il contribuente medesimo affermi essere nella sua disponibilità, come teorizzato dalla [Corte di cassazione nella sentenza n. 6813 del 2009](#). Secondo questo orientamento il contribuente non può limitarsi a dimostrare l'esistenza di adeguate disponibilità, ma deve provare che quelle "specifiche" disponibilità sono servite a finanziare quelle "specifiche" spese.

Per l'Agenzia lo **sfasamento temporale** tra quanto dichiarato negli atti notarili di acquisto di diversi immobili e i movimenti finanziari **legittimerebbe l'accertamento sintetico**, riscontrandosi una incoerenza che proverebbe la "non corretta" situazione del contribuente.

La **Commissione Tributaria Provinciale** era stata invece di diverso avviso, ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente avesse dimostrato come gli acquisti fossero stati effettivamente finanziati con le risorse erogate dai genitori.

Tale conclusione è stata avallata anche dalla **Commissione Tributaria Regionale**, che ha evidenziato inoltre l'irragionevolezza dell'assunto dell'ufficio, che aveva fatto riferimento unicamente alla data di stipula dell'atto di compravendita, avvenuta nel 2005, senza considerare il fatto che le evidenze contabili avevano dimostrato che il saldo era stato corrisposto soltanto l'anno successivo.

I Giudici hanno ritenuto che, anche per la capacità contributiva rilevata dall'Ufficio con riferimento alla **disponibilità dei beni indice**, il contribuente abbia fornito prova adeguata della provenienza dal patrimonio dei genitori, e come tale la loro natura non reddituale.

Tutto bene quindi? Per il contribuente accertato sicuramente, ma la "logica" del nesso eziologico negli accertamenti sintetici merita un **ulteriore approfondimento** che faremo sulle pagine di Euroconference NEWS.

NON SOLO FISCO

Gli obblighi di profilazione e monitoraggio della clientela

di **Alessandra Amati**

Il D. Lgs. 231/2007, all'art. 20 e seguenti, ha stabilito che l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e revisori, destinatari ex art. 12 e 13 del medesimo D. Lgs. 231/2007 (si veda [Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti](#) su Euroconference NEWS del 26 settembre), siano **modulati** secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale. Il medesimo articolo 20 richiede, inoltre, che i destinatari del decreto siano in grado di dimostrare alle Autorità di Vigilanza, ovvero agli **ordini professionali di appartenenza e alle altre autorità competenti**, che le misure adottate sono adeguate al livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a ciascun cliente.

La normativa introdotta dal D. Lgs. 231/2007 prevede che al fine di acquisire un'adeguata ed approfondita conoscenza dei propri clienti, i "professionisti/revisori" valutino il profilo di rischio di ciascun cliente nei suoi aspetti soggettivi e oggettivi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- **Criteri concernenti l'operazione, il rapporto continuativo o la prestazione/incarico professionale (*profilo oggettivo*)**

1. tipologia;
2. modalità di svolgimento;
3. ammontare;
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione/incarico professionale);
5. ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell'operazione);

- **Criteri di valutazione concernenti il cliente (*profilo soggettivo*)**

1. natura giuridica e caratteristiche del cliente;
2. prevalente attività svolta/interessi economici;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione/incarico professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

I "professionisti/revisori" sono invitati a ricorrere anche ad ulteriori elementi di valutazione quando, essi siano considerati rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e quando riguardino ulteriori criteri di valutazione rispetto a quelli indicati dalla normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, individuazione di fattori di rischio "personalizzati" sulla base della tipologia di business ovvero di servizi/prestazioni professionali).

Attraverso l'approccio basato sulla definizione e valutazione del rischio, utilizzando quanto indicato nell'art.20 del D. Lgs. 231/2007 ed in relazione ai criteri c.d. "personalizzati", è possibile attribuire a ciascun cliente un **diverso grado di rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il monitoraggio/implementazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di ciascun cliente espresso dall'*indicatore* calcolato sulla base dell'approccio basato sul rischio (indicatore di rischio complessivo: **basso, medio o alto**) deve quindi assumere una natura dinamica.

Per "**clientela a rischio di riciclaggio basso**" si intende quella che presenta una combinazione di fattori sia oggettivi che soggettivi che denota rischi giudicati non rilevanti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e per la quale il professionista/revisore deve assolvere gli obblighi di adeguata verifica ordinaria ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione/incarico professionale.

Per "**clientela a rischio di riciclaggio medio**" si intende quella che presenta una combinazione di fattori sia oggettivi che comportamentali che denota elementi di rischio mediamente più elevati ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale clientela tipicamente intrattiene con il professionista/revisore rapporti continuativi di utilizzo comune per cui il professionista/revisore deve assolvere gli obblighi di **adeguata verifica ordinaria** ed in particolare deve esercitare un controllo costante con periodicità prefissata e in ogni caso sempre **più ravvicinata** in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.

Per "**clientela a rischio di riciclaggio alto**" si intende quella che presenta una combinazione di

fattori sia oggettivi e soggettivi che denota la presenza di elementi di rischio anche rilevanti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale clientela tipicamente intrattiene con il professionista/revisore una pluralità di rapporti continuativi e conduce un'operatività tale per cui il professionista/revisore deve assolvere gli obblighi di adeguata verifica secondo **modalità rafforzate** e in particolare deve esercitare un controllo costante **più stringente** e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).

I professionisti/revisori devono adottare procedure di profilazione e monitoraggio della clientela, con uno specifico **approccio basato sul rischio** di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo associato a ciascun cliente, e fondate su sistemi valutativi e processi decisionali oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati.

Nello specifico la metodologia di profilazione, che si riassume di seguito, consente ai "professionisti/revisori" di tramutare le informazioni già raccolte in fase di identificazione della clientela in elementi per la valutazione del grado di rischio di riciclaggio attraverso l'attribuzione di un maggiore/minore "punteggio" di rischio a ciascun elemento/informazione acquisito per ciascun cliente, in modo da consentire una sommatoria di valori che diano origine ad un punteggio **medio ponderato** del grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per determinare il grado di rischio associato ad ogni cliente, dapprima si considerano gli elementi connessi al *cliente* e si assegna a ciascuno di essi un determinato "**peso**" numerico in termini di maggiore/minore rischiosità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il range potrebbe essere individuato da un minimo di "1" a un massimo di "5"). In seguito si considerano gli *elementi relativi all'operazione/rapporto continuativo/prestazione professionale* e si procede nel medesimo modo, assegnando a ciascun elemento un peso numerico in termini di maggiore/minore rischiosità.

L'assegnazione dei pesi avviene in funzione dell'importanza riconosciuta alle diverse informazioni da acquisire, in base alle loro caratteristiche, possono essere di scarsa affidabilità ovvero non complete e, per diretta conseguenza, coinvolgere inconsapevolmente i professionisti/revisori in episodi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La valutazione del rischio complessivo associato al cliente è, quindi, effettuata attraverso la media ponderata dei singoli valori (*i pesi*) assegnati a ciascun parametro soggettivo e oggettivo, da cui ne emerge un unico indice, espressione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 20 del D. Lgs. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), è obbligo del professionista/revisore svolgere un **controllo costante** nel corso della prestazione/incarico professionale (si veda [Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti](#) su Euroconference NEWS del 26 settembre). L'approccio basato sulla valutazione del grado di rischio consente al professionista/revisore di svolgere un costante controllo, come specificato dal successivo art. 19, comma 1, lett. c), durante tutta la durata del rapporto professionale, sulla compatibilità dell'incarico/prestazione professionale

effettivamente posta in essere, con il profilo economico patrimoniale del cliente, la conoscenza maturata (professione, attività esercitata ecc.) nonché quanto dichiarato in fase di avvio (ovvero di adeguata verifica) della relazione.

Il **controllo costante**, rappresenta per il professionista/revisore l'opportunità per un aggiornamento costante delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, al fine di accertare la sussistenza della coerenza rispetto all'operatività, l'adeguatezza del profilo di rischio e per valutare eventuali aggiornamenti/modifiche di quest'ultimo.

In un prossimo articolo, verranno affrontati gli obblighi di **registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela**, con specifici esempi pratici utili al professionista/revisore per il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.